



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90

Versione in vigore dal 01.01.2023

ART. 1 - SCOPI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema locale delle imprese e di sviluppo dell'economia locale, svolte a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i., può erogare contributi o, più in generale, attribuire vantaggi economici a soggetti terzi, pubblici o privati, ispirandosi a principi di efficacia, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità cui la Camera di commercio deve attenersi nella concessione di tali contributi, in applicazione dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.

I contributi sono erogati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabile.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apporti finanziari oggetto di convenzione o accordo comunque denominato con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento ai quali si osserva la specifica disciplina risultante dall'accordo approvato dalla Giunta.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano inoltre alle iniziative alla cui realizzazione la Camera di commercio partecipa apportando direttamente proprie risorse umane e/o strumentali, né a quelle promosse dalla propria Azienda speciale o da soggetti compartecipati.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nella relazione previsionale e programmatica e nel preventivo economico annuale, la Camera di commercio definisce i programmi che intende attuare nell'anno di riferimento, in coerenza con le linee e gli obiettivi strategici del Piano pluriennale, e quantifica gli stanziamenti finanziari necessari alla loro attuazione, specificando l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo promozionale.

Le risorse di cui sopra possono essere variate in sede di aggiornamento del preventivo economico annuale ovvero con deliberazione della Giunta.

ART. 3 - CRITERI GENERALI

Nella concessione di contributi a favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la Camera di commercio si attiene ai seguenti criteri generali:

- a. dare priorità alle iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, preferibilmente pluriennali, e che siano pertanto idonee a incidere in modo diretto e duraturo sul sistema economico locale, rispetto a quelle di carattere occasionale, con riflessi indiretti o temporanei;
- b. privilegiare le iniziative intersettoriali ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali e innovativi, anche di tipo sperimentale, nonché quelle finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi di interesse comune agli operatori;
- c. dare priorità alle iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e altri soggetti che siano espressione di interessi del sistema economico e sociale locale;
- d. favorire la rotazione dei soggetti fruitori delle agevolazioni.

Sono in ogni caso escluse dai contributi camerali le iniziative che abbiano un interesse interno all'organismo richiedente o che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati.

ART. 4 - BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi camerali disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di seguito specificati:

- a. enti e organismi pubblici che svolgano iniziative di interesse generale;
- b. organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi¹, ma unicamente in partnership con l'organizzazione di riferimento, che deve assumere il ruolo di "soggetto capofila", come definito nel prosieguo; organizzazioni sindacali; associazioni di consumatori; fondazioni e associazioni che svolgano iniziative di particolare interesse per la comunità locale; consorzi e società consortili purché, in relazione alla tipologia, all'ampiezza della base consortile e all'attività svolta possano essere considerati soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale e a condizione che non perseguano fini di lucro;
- c. organismi del sistema camerale.

Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, purché tutti rientranti nelle categorie di cui sopra, deve essere individuato un "soggetto capofila", incaricato di richiedere il contributo, mentre non possono essere concessi contributi a soggetti diversi per la medesima iniziativa.

¹ Si intendono le società di servizi controllate dalle organizzazioni imprenditoriali ai sensi dell'art. 2359 c.c..

La concessione di contributi a favore delle imprese non è disciplinata dal presente Regolamento, ma viene regolamentata tramite appositi bandi.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili all'iniziativa, sostenute dai beneficiari ² e documentate attraverso fatture o note di debito.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità che ne assicurino la tracciabilità e riconducibilità ai beneficiari.

Non sono ammessi i documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati ai beneficiari e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con gli stessi.

Non sono in ogni caso ammesse a contributo:

- a. spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese generali, amministrative, finanziarie, fiscali, ecc.), fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo successivo;
- b. spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
- c. spese che, per il loro palese carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa;
- d. spese per l'acquisto di beni durevoli, che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa agevolata, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
- e. spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Per quanto concerne le spese di personale, sono ammissibili in misura non superiore al 15% delle spese complessive ³, limitatamente a quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo, sostenute direttamente dal soggetto richiedente ("soggetto capofila" in caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti) e documentate attraverso buste paga.

² Per beneficiari si intendono il soggetto richiedente il contributo ovvero, in caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, ai sensi dell'art. 4, il "soggetto capofila" e i relativi partner.

³ Il rispetto del limite viene verificato anche in fase di erogazione del contributo, con riferimento alle spese ammesse a rendicontazione.

ART. 6 - MISURA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

Il contributo camerale non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessivamente ammessa a contributo.

Fermo restando il limite di cui sopra, il contributo camerale non può eccedere, in ogni caso, la differenza tra costi e ricavi accertati a consuntivo (al netto dell'I.V.A. eventualmente detraibile).

Al fine di evitare un'eccessiva polverizzazione degli interventi, non verranno concessi contributi di importo inferiore a 1.000 euro, fermi restando i limiti sopra indicati.

ART. 7- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo devono essere presentate alla Camera di commercio non oltre 60 giorni prima della data di inizio delle iniziative cui si riferiscono, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale.

La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC promozione@pec.pno.camcom.it

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

1. denominazione, sede, codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del soggetto richiedente;
2. budget previsionale dell'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, tra i costi, il dettaglio delle spese da sostenere, con specifica evidenziazione di quelle per le quali si richiede il contributo camerale, e tra i ricavi, i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati e i proventi derivanti dall'iniziativa a qualsiasi titolo;
3. un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, dalla quale risultino, oltre alle informazioni inerenti al periodo, il luogo e le modalità di svolgimento, le motivazioni e le finalità della stessa e le ricadute attese sul sistema economico locale, possibilmente corredate da indicatori di efficacia per la valutazione a consuntivo del successo dell'iniziativa;
4. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo camerale;
5. l'impegno a rendere possibile la partecipazione all'iniziativa oggetto del contributo camerale a tutti i soggetti potenzialmente interessati, assicurando un'adeguata informativa in merito;
6. l'impegno a fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio (ad esempio: statuti, bilanci, elenchi aderenti o associati, ecc.);
7. l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni variazione sostanziale dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda.

Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, ai sensi dell'art. 4, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del "soggetto capofila", individuato mediante apposita dichiarazione - allegata alla domanda - resa dagli altri soggetti partner e il budget deve essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa.

Alla domanda di contributo vanno allegati:

- a. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerente al rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 (solo nel caso di soggetto privato);
- c. per i soggetti di cui all'art. 4, lettera b, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, se non già acquisiti agli atti della Camera di commercio ovvero acquisibili d'ufficio tramite il registro delle imprese o il REA;
- d. nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, dichiarazione di individuazione del "soggetto capofila", resa dagli altri soggetti partner e corredata di copia dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità;
- e. eventuale ulteriore documentazione richiesta in base alle normative vigenti, per esempio in materia di antiriciclaggio e di Aiuti di Stato.

ART. 8 - PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento è assegnato al Servizio Promozione.

Il procedimento amministrativo prende avvio alla ricezione della domanda di cui all'art. 7 e prevede due fasi:

1. FASE APPROVAZIONE – Il Servizio preposto riceve la domanda e sottopone l'iniziativa alla valutazione della Giunta nella prima riunione utile. La Giunta ne delibera l'ammissibilità attestando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 e stabilisce l'ammontare del contributo da concedere e le eventuali condizioni per la concessione e l'erogazione dello stesso. La Giunta può altresì deliberare, in luogo della concessione del contributo, di procedere all'assunzione diretta di spese inerenti all'iniziativa, nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento, dando in tal senso mandato al Dirigente competente che provvede compatibilmente con la normativa in materia di incarichi e di contratti pubblici.
2. FASE CONCESSIONE – In caso di approvazione del contributo, il Servizio preposto effettua i controlli istruttori e, in caso di esito positivo degli stessi, il Dirigente competente concede il contributo, con proprio provvedimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta, entro 30 giorni dalla deliberazione.

Il responsabile del procedimento, ove necessario, può chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando un termine di 10 giorni all'interessato per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il Dirigente adotta il provvedimento di rifiuto della domanda di contributo e ne dà comunicazione alla Giunta nella prima riunione utile.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto richiedente ovvero del "soggetto capofila", entro il termine di 120 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, da inviare con le medesime modalità di cui all'art. 7, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale, alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, nella quale siano indicati, in modo circostanziato, i risultati positivi che essa ha determinato sul sistema economico locale, corredati dagli indicatori di efficacia di cui alla domanda di contributo;
2. Bilancio consuntivo dell'iniziativa, riportante i costi sostenuti con relativo elenco di dettaglio (numero e data del documento di spesa, fornitore, descrizione della fornitura o della prestazione, importo, numero e data del mandato di pagamento e data della relativa quietanza), e i proventi conseguiti o comunque accertati, comprensivi del contributo camerale concesso, e che evidenzia l'avanzo o il disavanzo dell'iniziativa. Le spese rendicontate devono essere indicate al netto di I.V.A. ovvero al lordo della stessa in caso di I.V.A. indetraibile. L'eventuale discordanza fra le entrate previste sul modulo di domanda e le entrate rendicontate deve essere opportunamente motivata;
3. documenti di spesa fino alla concorrenza del contributo camerale concesso al netto di eventuali contributi di altri soggetti insistenti sulle stesse voci di spesa;
4. documenti di quietanza delle spese di cui al punto 3;
5. dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
6. materiale informativo e pubblicitario (inviti, manifesti, locandine, brochure, ecc.) realizzato per la promozione dell'iniziativa, in cui è stato pubblicizzato l'intervento contributivo camerale.

Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di cui ai punti 3 e 4 potrà non essere allegata.

Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, la rendicontazione dovrà essere presentata dal "soggetto capofila", il rendiconto di cui al punto 2, dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell'iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere intestati ai singoli partner.

Non saranno considerati validi ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal soggetto beneficiario del contributo, anche se dallo stesso controllati o collegati a qualsiasi titolo.

Qualora la documentazione sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato, fissando il termine fissando un congruo termine per la trasmissione di quanto richiesto.

La Camera di commercio effettuerà idonei controlli ex post, su un campione non inferiore al 5% dei soggetti beneficiari della liquidazione dei contributi ai sensi del presente Regolamento. I controlli ex post, che possono essere effettuati fino a 3 anni dopo la liquidazione del contributo, sono finalizzati a verificare il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari e la veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'ottenimento del contributo.

ART.10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione di cui all'art. 13, predisporre il provvedimento di liquidazione, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.

La liquidazione è disposta integralmente in favore del soggetto richiedente ovvero del "soggetto capofila", cui spetta la regolazione dei rapporti con i partner.

ART.11 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà ridotto, nel provvedimento di liquidazione:

- a. quando le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori a quelle previste; in tal caso viene erogato l'importo risultante dall'applicazione della percentuale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo alle spese rendicontate ammissibili;
- b. quando i ricavi realizzati riferibili al progetto, comprensivi dei contributi ricevuti e incluso il contributo camerale, sono superiori alle spese rendicontate ammissibili; in tal caso il contributo camerale è pari all'importo necessario per il raggiungimento del pareggio del bilancio dell'iniziativa.

ART.12 – REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Il contributo camerale sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente versate, per i seguenti motivi:

- a. mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite nella domanda di contributo;
- b. accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sede di domanda di contributo o di rendicontazione;
- c. mancato riscontro nei termini alle richieste di integrazione documentale in fase di rendicontazione;

- d. accertamento o sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che rendano illegittima l'erogazione.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Il soggetto richiedente o "capofila", qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione degli interventi, deve inviare apposita comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, all'indirizzo PEC promozione@pec.pno.camcom.it.

ART.13 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Laddove i contributi concessi in base al presente Regolamento si qualificano quali aiuti di Stato, la concessione avviene in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) e loro successivi aggiornamenti.

ART.14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Responsabile della sede di Novara del Servizio Promozione della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

ART.15 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – GDPR)

Con riferimento ai dati personali conferiti nell'ambito dell'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, oggetto del presente bando, si informa che:

Titolare del trattamento:

"Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte",

con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli

email: privacy@pno.camcom.it

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it

Telefono: 0161.598219

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):

Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23– 10123 Torino

email: rpd2@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: tel. 011.5669255

Base giuridica del trattamento: Regolamento (UE) 2016/679 art. 6, c1 lett. c) ed e).

Finalità del trattamento: I dati personali conferiti sono trattati ai fini dell'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 per supportare iniziative e programmi di sviluppo e promozione del territorio.

Conferimento dei dati: nell'ambito di tale finalità il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta l'impossibilità di procedere alla concessione o alla liquidazione dei contributi in oggetto.

Modalità del trattamento: i dati acquisiti sono trattati in modalità cartacea e digitale esclusivamente da parte del personale e dai collaboratori della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a ciò autorizzati e/o preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento.

Comunicazione e diffusione: I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Responsabili esterni specificamente incaricati dal titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR
- Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR
- Altre autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge (es: accertamenti d'ufficio o verifica di Dichiarazioni sostitutive)
- Soggetti che esercitano il Diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990

I dati conferiti possono inoltre essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web nei casi prescritti dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

Periodo di conservazione: I dati forniti saranno trattati per tutta la durata del procedimento e conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla fine dell'anno di trattamento, oltre al tempo necessario per procedere allo scarto (massimo 2 anni per procedere allo scarto a partire dalla fine del periodo di conservazione);

Diritti dell'interessato: all'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo disponibile al seguente *link*:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>